



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **126** registro delibere

Data **24/06/2020**

Oggetto: AGGIORNAMENTO TABELLA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RISPETTIVI TERMINI DI CONCLUSIONE.

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemilaventi ad ore 12:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
AZZOLINI CRISTINA	Vicesindaco
PREVIDI MAURO	Assessore
GRAZIOLA GIUSEPPE	Assessore
TOMAZZONI MAURIZIO	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
CHIESA IVO	Assessore

Sono assenti giustificati i signori: **Bortot Mario**,

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi

**dal 29/06/2020
al 09/07/2020**

f.to ALESSANDRO MORANDI
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

L'attività amministrativa dei comuni per quanto attiene la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso è disciplinata dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", e s.m. che trova a sua volta fondamento nella legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m..

La normativa provinciale sul procedimento amministrativo (LP 23/1992), adeguata recentemente alle intervenute disposizioni legislative in materia di trasparenza, prevede che l'Amministrazione stabilisca il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento (art. 3, comma 2), in assenza del quale il termine si intende fissato in 30 giorni (art. 3, comma 4). Il termine di conclusione dei procedimenti non può essere superiore a 90 giorni o, in relazione alla particolare complessità del procedimento, alla natura degli interessi pubblici tutelati e all'effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, il termine non può comunque superare i 180 giorni.

La legge provinciale prevede inoltre che, ferme restando le ipotesi di sospensione previste dall'art. 7-bis, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. A tali fini, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica.

Elemento di novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentato dal fatto che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento viene considerata quale elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Viene inoltre introdotta la figura del sostituto del responsabile del procedimento al quale il privato interessato può rivolgersi in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, e che a sua volta deve provvedere a concludere il procedimento in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Le recenti norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione hanno introdotto ulteriori adempimenti in materia.

In particolare il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", tra gli obblighi di pubblicazione previsti a carico degli Enti, all'art. 35 prevede rese note, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di competenza dell'Ente, le seguenti informazioni:

- a) breve descrizione del procedimento
- b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
- c) nome del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso dall'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, con i necessari recapiti presso l'Ente
- d) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
- e) riferimenti per ottenere informazioni sui procedimenti in corso da parte degli

interessati

- f) termine fissato per la conclusione con provvedimento espresso e altri termini procedurali rilevanti
- g) eventuale possibilità conclusione con autodichiarazione o silenzio assenso dell'Amministrazione
- h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e modalità per attivarli anche in caso di ritardo
 - i) link di accesso al servizio on line
 - j) modalità per effettuazione pagamenti
 - k) nome soggetto sostituto in caso di inerzia del responsabile
 - l) risultati delle indagini del grado di soddisfazione dell'utenza

Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Anticorruzione) è inoltre previsto che le amministrazioni provvedano altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Il risultato del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali deve essere consultabile nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. Tale disposizione è stata recepita anche nel Piano anticorruzione approvato con deliberazione della Giunta di data 28 gennaio 2020 n. 17 nella Parte dedicata al Programma triennale per la trasparenza.

La normativa statale come sopra richiamata, recepita con legge regionale n. 10 di data 29 ottobre 2014, ha confermato l'applicabilità ai Comuni solo di una parte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 escludendo tra l'altro, il citato art. 35 facendo salve comunque le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

Preso atto che:

- il primo provvedimento di individuazione dei procedimenti amministrativi assegnati alle singole strutture organizzative del Comune, con l'indicazione dei relativi termini, era stato adottato con deliberazione della giunta di data 13 ottobre 1998, n. 1568 in adempimento di quanto previsto dall'art. 21 dell'allora vigente "Regolamento per l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 16 giugno 1998;
- con successiva deliberazione n. 142 di data 1 luglio 2008, la tabella dei procedimenti, era stata aggiornata tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione degli uffici e nelle normative di settore;
- con deliberazione del consiglio comunale di data 23 marzo 2010, n. 15, era stato approvato il nuovo regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi che, all'art. 2 dello stesso confermava la competenza della Giunta per l'individuazione dei procedimenti di competenza del comune di Rovereto e per la fissazione dei termini di conclusione degli stessi, qualora non già disposti per legge o per regolamento;
- il regolamento prevede inoltre che, su proposta del segretario generale e dei dirigenti comunali, la giunta provveda all'aggiornamento periodico della tabella, con riferimento sia all'evoluzione normativa che al monitoraggio dei tempi effettivamente richiesti per la conclusione dei procedimenti. Inoltre, come precisato nello stesso articolo, i termini indicati nella tabella sono da considerarsi termini massimi ed è compito dell'amministrazione attivarsi affinché i procedimenti siano comunque ultimati nel minor tempo possibile.
- L'art. 2, comma 5 del regolamento prevede che la tabella di individuazione dei procedimenti e dei termini di conclusione degli stessi venga pubblicata sul sito internet del comune e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico, pertanto la nuova tabella

approvata ed allegata al presente provvedimento verrà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Attività e procedimenti";

- da parte dei responsabili dei servizi e uffici comunali è stata svolta un'attenta ricognizione dei procedimenti amministrativi, aventi rilevanza esterna, al fine di una revisione degli stessi in una logica di semplificazione e accelerazione che prevede l'indicazione delle seguenti informazioni relative ai singoli procedimenti :
 - a) tipologia con breve descrizione del procedimento;
 - b) indicazione dei riferimenti normativi o regolamentari che disciplinano il procedimento;
 - c) denominazione della struttura competente in via principale dell'istruttoria dei provvedimenti (con la sua articolazione interna per materia in Uffici) e della adozione del provvedimento monocratico finale;
 - d) termine per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso (per i procedimenti attivati con "Comunicazione" o SCIA – il termine di conclusione del procedimento va inteso riferito ai termini per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate ai sensi art. 23 – comma 5 – L.P. 23/1992);
 - e) indicazione del dirigente cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e le modalità per attivarlo (Il sostituto è il dirigente del servizio competente nel caso in cui la responsabilità del procedimento sia stata delegata al funzionario competente per materia)
- nella individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti, e in particolare per quei tipi di procedimenti più complessi, che richiedono l'acquisizione di pareri di competenza di diversi uffici o strutture, in alcuni casi si è reso necessario individuare ai sensi dell'art.3 comma 2bis della L.P23/1992 un termine superiore ai 90 ma non oltre i 180 giorni, previsti come limite massimo dalla stessa legge, che sarà in ogni caso monitorato e al fine di pervenire nel tempo ad un contenimento ed accelerazione della conclusione degli stessi procedimenti. Si fanno salvi i termini maggiori di conclusione dei procedimenti direttamente disposti per legge o per regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e s.m.;

visto l'art. 21 del regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione;

vista la legge 190/2012 cd. "Anticorruzione" es.m.;

visto il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

vista la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 di parziale recepimento del D.lgs. 33/2013;

visto il Programma triennale per la trasparenza e integrità 2020-2022 del Comune di Rovereto, approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 28 gennaio 2020

n. 17;

presa visione della tabella elaborata dalla Segreteria generale in collaborazione con i Dirigenti e Responsabili dei servizi e uffici comunali competenti e con la responsabile della prevenzione anticorruzione e trasparenza, tabella in cui sono individuati e sommariamente descritti i procedimenti amministrativi suddivisi per servizio e ufficio di riferimento, con l'indicazione dei relativi termini di conclusione;

ritenuta condivisibile la citata tabella anche rispetto al documento programmatico del sindaco e al regolamento comunale di cui sopra e considerato che la stessa costituisce un necessario aggiornamento alle intervenute novelle legislative in termini di cognizione dei procedimenti ed in termini di disciplina giuridica;

dato altresì atto che i riferimenti all'art. 35 del Dlgs. 33 del 2013 sono apposti al fine di verificare la corrispondenza con alcuni dei tipi di dati previsti nella citata norma statale, sebbene non applicabile nella Regione T.A.A.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Segreteria Generale Alessandro Morandi;
- parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario Gianni Festi

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 2, secondo comma del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la tabella contenente l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza del comune, costituito di n. 192 procedimenti, suddivisi tra i Servizi comunali rispettivamente competenti, che contiene i seguenti dati:
 - a) tipologia con breve descrizione del procedimento;
 - b) indicazione dei riferimenti normativi o regolamentari che disciplinano il procedimento;
 - c) denominazione della struttura competente in via principale dell'istruttoria dei provvedimenti (con la sua articolazione interna per materia in Uffici) e della adozione del provvedimento monocratico finale;
 - d) termine per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso (per i procedimenti attivati con "Comunicazione" o SCIA – il termine di conclusione del procedimento va inteso riferito ai termini per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate ai sensi art. 23 – comma 5 – L.P. 23/1992);
 - e) indicazione del dirigente cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e le modalità per attivarlo (Il sostituto è il dirigente del servizio competente nel caso in

cui la responsabilità del procedimento sia stata delegata al funzionario competente per materia);

2. di dare atto che la tabella di cui al precedente punto 1. viene pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" e depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
3. di dare atto che la suddetta tabella verrà anche pubblicata sul sito internet del Comune nelle schede relative ai procedimenti di competenza di ogni singolo Servizio ai sensi di quanto disposto dal Programma Triennale sulla trasparenza adottato dal Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 28 gennaio 2020;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

N. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MORANDI ALESSANDRO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il **10/07/2020**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale